

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 97

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARLOTTO e RABINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifica all'articolo 122 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente la servitù di elettrodotto

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 122 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recita testualmente:

«L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente.

Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.

Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù.

Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di

eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorchè essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.

In tali casi il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.

Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo».

Per effetto di tale dettato il proprietario di un fondo servente, sul quale è stata imposta la servitù di elettrodotto, senza alcuna

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spesa da parte sua può ottenere la rimozione ed il trasferimento delle condutture elettriche e relativi appoggi per realizzare costruzioni o impianti.

Completamente diversa è la situazione nel caso che la servitù sia concessa non coattivamente, cioè volontariamente, o sia stata usucapita.

In tal caso il trasferimento delle condutture e relativi appoggi è concesso dall'ente proprietario dell'elettrodotto, ma a titolo oneroso.

È evidente l'iniquità di ciò se si considera che molti proprietari di fondi nel passato non hanno costretto le varie società elettriche, oggi assorbite dall'Enel, a procedere alle imposizioni di servitù coattive, ma bonariamente hanno subito - sovente senza neppur essere preavvisati - l'allestimen-

to di elettrodotti sui loro fondi senza, pertanto, percepire alcuna indennità, consentendo così al proprietario dell'elettrodotto - oggi Enel - di acquisire la servitù apparente per usucapione.

Tale loro comportamento, che li ha danneggiati già all'origine per la mancata corresponsione di indennità, li punisce anche in futuro poichè, in caso di necessità di trasferimento della linea, possono ottenerlo ma solo a titolo oneroso.

I dirigenti dell'Enel, a fronte di contestazioni, pur comprendendo l'iniquità della legge, non possono fare a meno di applicarla.

Appare pertanto indispensabile provvedere ad una rettifica della legge stessa per evitare l'ingiustizia sopra illustrata.

Vi invito pertanto ad approvare il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 122 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in tutti i casi in cui l'elettrodotto sia stato realizzato senza che si facesse luogo ad atto costitutivo di servitù».